



Associazione - Vereinigung **CHERNOBYL ALTO ADIGE – SÜDTIROL**

ONLUS

STATUTO

(approvato dall'Assemblea dei Soci del 23/11/2013)

Art. 1) - COSTITUZIONE

1. E' costituita l'Associazione "**CHERNOBYL ALTO ADIGE – SÜDTIROL**"; organizzazione non lucrativa di utilità sociale, di seguito denominata "Associazione".

Art. 2) - SEDE

1. L'Associazione ha sede presso l'indirizzo del Presidente pro-tempore. L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà istituire e/o sopprimere altrove, in Italia, sedi secondarie.

Art. 3) - OGGETTO E SCOPO

1. L'Associazione, apartitica e apolitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente le più ampie finalità di solidarietà sociale, anche a livello internazionale.
In particolare le finalità che intende perseguire sono l'aiuto, il sostentamento e l'accoglienza temporanea di bambini e persone bisognose, la cura, la formazione e lo sviluppo psichico, intellettuale, culturale, sociale, civico, pedagogico e fisico, in modo di permettere il libero esplicarsi della personalità, nel rispetto della dignità della persona.
Tali finalità sono principalmente indirizzate verso i giovani e le famiglie e potranno essere raggiunte attraverso attività culturali, ricreative, assistenziali, sportive, soggiorni ed accoglienze.
2. L'Associazione potrà prendere contatti ed instaurare rapporti di collaborazione con altre Associazioni, Gruppi, Enti che abbiano finalità simili a quelle dell'Associazione, al fine di migliorare la vita dei minori e delle famiglie.
3. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 4) - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dagli eventuali beni mobili e/o immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
 - a. versamenti effettuati dai soci che aderiscono all'Associazione;
 - b. redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - c. introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
 - d. offerte liberali
 - e. eventuali contributi da Enti pubblici.

3. Il Consiglio Direttivo, annualmente, stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire.
4. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
5. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo, come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso, di esclusione o di espulsione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione.

Art. 5) - SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione è composta dai Soci.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età, il diritto di voto all'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
3. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.
4. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.
5. Il Consiglio Direttivo deve provvedere, in ordine alle domande di ammissione, entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo è tenuto a spiegare la motivazione di detto diniego.
6. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo ha ricevuto la notifica della volontà di recesso, a mezzo di RR o PEC.
7. In presenza di gravi motivi chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.
8. La qualifica di Socio dà diritto di frequentare i locali e gli impianti sociali e di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell'eventuale apposito regolamento. L'uso degli impianti sociali è consentito ai soli soci e ad altri su esplicita autorizzazione deliberata dal Consiglio Direttivo.
9. I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Istituzioni ed Associazioni alle quali l'Associazione aderisce.
10. Tutti i soci prestano la loro opera gratuitamente e volontariamente e non percepiscono dall'Associazione alcuna retribuzione. Sono ammessi solamente i rimborsi di spese purché preventivamente autorizzate e documentate.

Art. 6) - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli aderenti all'Associazione (= Assemblea dei Soci);
 - b) il Presidente del Consiglio Direttivo;

- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio Arbitrale.

Art. 7) - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea, che è l'organo deliberante, è composta da tutti gli aderenti all'Associazione. Si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo entro il 30 aprile.
2. Essa inoltre:
 - a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
 - b) provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - d) delibera sulle modifiche al presente statuto;
 - e) delibera sulla soppressione di sedi secondarie;
 - f) delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
 - g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli aderenti, dal Collegio dei Revisori, da almeno tre membri del Consiglio Direttivo.
4. La convocazione, che deve essere effettuata entro 30 giorni da quella della richiesta, è fatta dal Presidente mediante invio tramite posta elettronica e/o affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.
5. L'Assemblea può essere convocata anche in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea dovranno trascorrere almeno 2 ore.
6. Hanno il diritto di intervenire in assemblea i soci, in regola con il versamento della quota sociale. I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per persona. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
7. Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente.

Art. 8) - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri. Il numero del Consiglio Direttivo sarà deciso ad ogni elezione dall'Assemblea dei soci. Possono essere eletti solo i soci che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi.
2. Il Consiglio Direttivo ha il compito di redigere eventuali regolamenti e linee guida che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione ed attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea. Inoltre ha il compito di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento dell'oggetto sociale. Al Consiglio Direttivo compete inoltre la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo e la determinazione della quota annuale dovuta dai soci. Dovrà inoltre predisporre i regolamenti, che dovranno essere approvati dall'Assemblea.

Nel proprio ambito il Consiglio Direttivo nomina un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere.

3. Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più Consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a singoli, o gruppi di lavoro, lo studio di problemi specifici.
4. Il Consiglio Direttivo può aprire, delle Sezioni staccate, regolate dallo statuto sociale e dalle linee guida.
5. Ogni Sezione nominerà i suoi Responsabili ed attraverso di loro, o del Presidente, una volta l'anno, in occasione dell'Assemblea, darà un rendiconto dell'attività svolta.
6. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso salvo il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
7. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione seguivano nella graduatoria della votazione. I nuovi Consiglieri scadono assieme a quelli che sono in carica al momento della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà il Presidente deve senza indugio convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
8. Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta almeno due membri. I Consiglieri devono essere convocati almeno tre giorni prima di quello della riunione; nell'avviso di convocazione scritto, si deve indicare l'ordine del giorno.
9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 2/3 dei Consiglieri. La riunione è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente o in caso di sua assenza dal Consigliere più anziano di età anagrafica.
10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio.
11. Le deliberazioni sono verbalizzate ed il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art 9) - IL PRESIDENTE

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso, purché associati e solo in casi particolari
2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti.
4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e successivamente all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 10) - IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 11) - IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo; svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
2. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione, comunicati dai Responsabili delle Sezioni.
3. La carica di segretario è incompatibile con quella di Presidente e Vice Presidente.

Art. 12) - IL TESORIERE

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, controlla la tenuta dei libri contabili, predispose dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.
2. La carica di tesoriere è incompatibile con quella di Presidente e Vice Presidente.

Art. 13) - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti nonché il libro degli aderenti all'Associazione. Tali libri sono tenuti dal Segretario coadiuvato dal Tesoriere.

Art. 14) - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo). Essi provvedono, al loro interno, alla nomina del Presidente.
2. L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
3. Per la durata in carica, la rieleggibilità, valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
4. I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.
5. L'incarico di revisore può essere affidato anche ad una persona estranea all'Associazione.

Art. 15) - BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

1. Gli esercizi dell'Associazione vanno dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 marzo di ciascuno anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 16) - AVANZI DI GESTIONE

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17) - SCIOGLIMENTO

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo tre, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie fra l'Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposte ad un Collegio Arbitrale costituito da tre Componenti, soci dell'Associazione, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo anche al di fuori dello stesso, purché a titolo gratuito.
2. Al Collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente.
3. Il Collegio avrà 60 giorni per decidere.
4. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati sono quelli previsti dall'eventuale regolamento interno.
I soci, con l'accettazione dello Statuto, si impegnano alla presente clausola compromissoria.

Art. 19) - LEGGE APPLICABILE

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle linee guida ed alle norme in materia di enti e associazioni, contenute nel libro I° del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V° del Codice Civile.